



Consiglio Regionale della Puglia

2ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Affari Generali - Rapporti Istituzionali, Enti locali)

Comune 249

Bari, 20/5/98

Prot.n. 365/3090

Al Sig. Presidente

Consiglio Regionale

S E D E

Oggetto: P.D.L. a firma Pepe "Nuove norme per l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui alla L.R. n.32 del 16 maggio 1985".

Si trasmettono gli atti di cui all'oggetto, adottati dalla Seconda Commissione nella seduta del 15/5/1998, per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

D'ordine del Sig. Presidente
Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Porzia LANDOLFI)

Porzia Landolfi



1.

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 74 DEL 15/5/98

1-La II Commissione ha esaminato nella seduta del 15/5/98, sulla base degli atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, la P.D.L. "Nuove norme per l'utilizzazione degli impianti sportivi di cui alla l.r. n.32 del 16/5/1985", a firma del Consigliere Pepe.

2- Dopo ampia discussione la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3- La presente decisione sulla P.D.L. è stata adottata all'unanimità.

4- La Seconda Commissione ha designato quale relatore il Presidente Caroppo.



RELAZIONE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

Il fine che ci si propone con questa proposta di legge è quello di disciplinare il servizio Regionale per l'attività motoria e sportiva con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini nelle strutture sportive.

Allo stato è assurdo che si tuteli la salute dei cittadini soltanto nella pratica sportiva effettuata nelle palestre pubbliche dove l'insegnamento della educazione fisica viene affidato esclusivamente ai diplomati ISEF, mentre invece nelle palestre e nelle altre strutture private la funzione di istruttore può essere affidata a chiunque senza che abbia particolari attestati di professionalità.

Di qui la necessità di integrare il disposto della L.R. 16 maggio 1985 n.32 con la presente normativa.

La IIª Commissione nella seduta del 15 maggio 1998 ha espresso parere favorevole all'unanimità al testo, che si sottopone all'esame del Consiglio per l'approvazione.

Il Relatore
(Lugi CAROPPO)



PROPOSTA DI LEGGE

**NUOVE NORME PER L'UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DI CUI ALLA L.R. N.32 DEL 16/5/1985**

A firma del Consigliere PEPE

Art. 1

L'utilizzazione degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui all'art.7 della L.R. n.32 del 16 maggio 1985, oggetto dei benefici di cui alla stessa L.R. n.32/85, deve essere effettuata, sia negli impianti pubblici e sia in quelli privati, affidando la responsabilità e la funzione di istruttori esclusivamente a personale fornito di diploma ISEF o qualifica equipollente.

Art. 2

Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini dell'autorizzazione di cui all'art.20 della legge 32 del 16 maggio 1985, a domanda, possono essere utilizzati come istruttori previo superamento di apposito esame ed a seguito di frequenza a corsi di preparazione, organizzati da associazioni di categoria riconosciute dalla Regione, gli operatori che hanno prestato attività documentata di istruttori per almeno 18 mesi negli anni dal 1975 al 1978 presso impianti sportivi soggetti ad autorizzazione.
2. La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione inteso a stabilire le modalità di accertamento dei requisiti per l'ammissione ai corsi di preparazione, nonché la durata, le materie di insegnamento e le caratteristiche degli esami; nonché ad individuare le associazioni di categoria a carattere nazionale.
3. Negli impianti già in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare ad essere utilizzati gli istruttori senza titolo specifico già in servizio fino al completamento delle operazioni relative ai corsi di preparazione di cui al comma 1.